

## **PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'ON. RONCHI**

Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive e istituzioni dell'albo  
professionale regionale

### RELAZIONE

*Onorevoli Colleghi!* – In Italia, il panorama della formazione degli operatori dello sport appare frammentario, contraddittorio e nel complesso inadeguato se rapportato al mutamento dei contesti e delle esigenze operative delle organizzazioni sportive. La forte disomogeneità, l'instabilità del quadro di riferimento, la mancanza di percorsi di crescita professionale che riescano ad integrare efficacemente l'esperienza, sono ormai elementi costanti nel processo di formazione di queste figure professionali del mondo dello sport e dell'educazione fisica, con preoccupanti conseguenze pratiche.

Nella maggior parte dei casi infatti, questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati soprattutto dall'entusiasmo e dallo spirito associativo. Soltanto una frazione minoritaria può vantare, allo stato attuale, una preparazione generale di carattere scientifico- pedagogica, negli istituti superiori di educazione fisica o più raramente nelle Università, mentre la quasi totalità dei quadri dirigenziali non ha avuto alcun genere di formazione, né di preparazione.

Servono delle regole chiare e precise e la proposta in esame mira proprio a questo obiettivo: Lo sport e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere psico-fisico dell'individuo, per cui è necessario eliminare il pericolo di un insegnamento delle discipline in questione, ad opera di personale non adeguatamente formato. Tutto ciò, non solo per tutelare gli utenti dello sport e dell'attività fisica in generale; per garantire il diritto di ogni cittadino europeo, quindi anche del cittadino italiano, alla pratica sportiva, come sancisce la carta europea dello sport per tutti del 1970, ma anche e soprattutto, per tutelare la professionalità acquisita dagli stessi operatori sportivi.

Se consideriamo inoltre, come in Italia, a parte alcune leggi regionali, non esista alcuna legge sulla qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre private, con la conseguenza che gli stessi, molto spesso, ricoprono anche ruoli medico-sportivi, intervenendo con consigli o suggerimenti non sempre conformi alle finalità, salutistiche o ricreative che la disciplina sportiva ha, si comprende come, una adeguata conoscenza di biomedica, psicologia e pedagogia, oggi richieste ad un laureato in scienze motorie, possa essere una soluzione iniziale anche contro il fenomeno del doping, che molto spesso si alimenta proprio in contesti di inadeguata formazione e carenza di cultura sportiva.

Con i suoi otto articoli, in definitiva, questa proposta cerca di rispondere alle notevoli ed improvvise trasformazioni dello sport, considerando sia il mutato ruolo degli operatori, per i quali infatti, si pretende un *iter* formativo rigoroso e completo, sia il mutato utilizzo delle strutture.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, non trascurando la nuova interpretazione assunta dal concetto di sport, ormai allargato fino a comprendere termini quali fitness, wellness. Il significato meno restrittivo, in termini sociali, ormai riservato non soltanto agli atleti, ma alla popolazione sportiva in generale, porta a sottolineare i diversi scopi salutistici, di prevenzione e di benessere psico-fisico.

L'articolo 2 dà una definizione delle attività motorie e sportive puntando sulle finalità di queste ultime, conformemente ai nuovi orizzonti raggiunti a seguito delle suddette trasformazioni.

L'articolo 3, fulcro della portata innovativa di questa proposta, istituisce l'albo professionale garantendo sì, la preparazione tecnica dell'operatore ma soprattutto tutelandone la professionalità. Questo albo regionale costa di due elenchi, ripartiti a propria volta in due sezioni. L'appartenenza al suddetto albo permetterà l'insegnamento della professione, mentre le diverse sezioni, avranno la funzione di esplicitare il grado di formazione, proporzionato all'*iter* formativo ed ai titoli acquisiti.

Con l'istituzione di questo albo a livello regionale la proposta viene inoltre a tenere conto del modello europeo dei cinque livelli e pertanto a riconoscere il ruolo dei tecnici sportivi qualificati dal sistema di formazione CONI FFSSNN. Per quanto riguarda gli operatori sprovvisti di una qualificazione, sia universitaria, sia erogata dal sistema di formazione CONI, la proposta prevede una sanatoria, ovviamente secondo le modalità previste, nonché la possibilità per questi di regolarizzare la propria posizione con la partecipazione a corsi di formazione.

In questo modo si tiene conto altresì della stesura dell'accordo tra il CONI ed il mondo universitario che prevede un sistema di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi in ambito sportivo e la collaborazione nella definizione delle competenze e dei contenuti, con la finalità di innalzare complessivamente il livello degli operatori e combattere così la degenerazione del fenomeno sportivo, dovuta anche alle carenze della cultura sportiva nel nostro Paese.

La professionalità tecnica viene disciplinata dall'articolo 4 in cui, inoltre, viene previsto un profilo professionale rapportato alla specifica finalità ed al particolare ambito soggettivo di insegnamento. Non viene tralasciata l'importanza del tirocinio per i giovani che mirano a completare la propria formazione in un determinato settore di interesse.

L'accesso alle professioni è ovviamente condizionato dall'elenco e dalla sezione di appartenenza dell'albo, presupponendo ogni sezione un diverso grado di professionalità. Così nell'articolo 5 si prevede che le attività motorie e sportive potranno essere coordinate, insegnate o dirette esclusivamente da laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, oggi equiparati dalla legge 18 giugno 2002, n. 136. I tecnici di IV e V livello dovranno invece essere supervisionati nell'espletamento delle proprie funzioni, mentre i tecnici di I, II e III livello potranno essere utilizzati soltanto come coadiutori.

Gli articoli 6 e 7 prevedono infine le condizioni necessarie per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, perché la formazione e le modalità di iscrizione vengono lasciate a ciascuna regione espressamente dall'articolo 8.

Onorevoli colleghi, l'obiettivo è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro Paese, la certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un livello di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica.